



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 1/16



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
DI N. 13 AUTOVEICOLI DA ASSEGNARE
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

**INDICE:**

Art. 01 – Oggetto	pag.	03
Art. 02 – Caratteristiche di fornitura	“	03
Art. 03 – Norme di riferimento	“	05
Art. 04 – Rappresentanza delle parti	“	06
Art. 05 – Consegna dei veicoli	“	06
Art. 06 – Decorrenza e durata contrattuale del noleggio	“	06
Art. 07 – Rete dei Punti di Assistenza	“	06
Art. 08 – Obblighi dell’Amministrazione in relazione all’uso degli autoveicoli“		07
Art. 09 – Manutenzione ordinaria e straordinaria	“	08
Art. 10 – Pneumatici	“	09
Art. 11 – Riparazioni di carrozzeria	“	10
Art. 12 – Autoveicolo sostitutivo	“	10
Art. 13 – Sostituzione a carattere definitivo del veicolo	“	11
Art. 14 – Soccorso stradale	“	11
Art. 15 – Coperture assicurative	“	12
Art. 16 – Infrazioni al codice della strada	“	13
Art. 17 – Adeguamento/rivalutazione del canone	“	13
Art. 18 – Eccedenze chilometriche	“	13
Art. 19 – Riconsegna dell’autoveicolo	“	14
Art. 20 – Pagamenti	“	15
Art. 21 – Clausola penale – inadempienze contrattuali	“	16
Art. 22 – Clausole risolutive	“	16
Art. 23 – Controversie	“	16
Art. 24 – Spese contrattuali	“	16
Art. 25 – Rinvio a norme di diritto vigenti	“	17
Art. 26 – Trattamento dei dati	“	17

**ART.1 – OGGETTO**

Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra la Regione del Veneto (nel prosieguo denominata per brevità “Amministrazione”) e l’impresa che risulterà aggiudicataria (nel prosieguo denominata per brevità “Appaltatore”) avente per oggetto la fornitura in noleggio a lungo termine e a carattere continuativo, senza conducente, di complessivi n. 13 (tredici) autoveicoli, a trazione integrale, da assegnare ai Componenti della Giunta Regionale, nonché il servizio di manutenzione e, in generale, la gestione operativa degli stessi autoveicoli.

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire ed assicurare, nei modi e nelle forme stabilite nel presente Capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DI FORNITURA

Gli autoveicoli di cui si chiede la fornitura in noleggio dovranno avere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche tecniche di minima e le dotazioni accessorie di seguito indicate. I veicoli dovranno essere conformi alle norme EURO4 ed equipaggiate con filtro antiparticolato.

Caratteristiche tecniche

- tipologia: berlina 3 volumi, 4 porte;
- alimentazione diesel;
- trazione: integrale;
- numero posti: 5 (cinque);
- potenza non inferiore a 140 Kw;
- cilindrata: 3.000 c.c. circa
- lunghezza non inferiore a 480 cm.;
- larghezza non inferiore a 180 cm. (riferita alla vettura senza retrovisori);
- passo non inferiore a 280 cm.

Allestimenti obbligatori

- airbag lato guida e lato passeggero;
- airbag laterali anteriori e posteriori;
- ABS;
- freni a disco su ruote anteriori/posteriori;
- cambio automatico (minimo 5 marce);
- immobilizzatore;
- pretensionatore cinture;
- retrovisori elettrici;
- servosterzo;



- alzacristalli elettrici anteriori e posteriori;
- chiusura centralizzata;
- volante regolabile in altezza e profondità;
- poggiatesta anteriori e posteriori;
- controllo elettronico stabilità;
- controllo elettronico trazione;
- fendinebbia;
- autoradio;
- antifurto;
- navigatore satellitare;
- selleria in pelle;
- climatizzatore automatico;
- sensori di parcheggio;
- presa accendisigari posti posteriori;
- cristalli laterali e lunotti scuri;
- luce di lettura anteriore e posteriore;
- bracciolo anteriore e posteriore;
- vernice metallizzata;
- tendina parasole lunotto posteriore;
- segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
- tappetini.

La percorrenza media annua di ciascuna veicolo è prevista in 60.000 chilometri.

Tutti gli autoveicoli dovranno essere della stessa marca e modello ed essere “nuovi di fabbrica” ed in perfette condizioni di meccanica e di funzionamento; gli stessi dovranno essere coperti dalla garanzia del produttore, restando l’Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o da altri inadempimenti.

L’Appaltatore non dovrà quotare autoveicoli usciti di produzione o che usciranno di produzione nei 6 (sei) mesi successivi al momento di presentazione dell’offerta.

L’Appaltatore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all’uso e con un chilometraggio non superiore a 50 chilometri e non dovranno presentare sulla carrozzeria o sulle parti vetrate pubblicità o altre scritte non autorizzate.

Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura dell’Appaltatore, così come l’assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intenderà comprensiva nel canone mensile base.



Si precisa che per la definizione della cilindrata vengono ricomprese le motorizzazioni considerate dalla casa costruttrice come appartenenti a quella cilindrata e con le quali è comunemente denominato il modello, indipendentemente dall'effettivo valore in centimetri cubici (quale risultante dai certificati di immatricolazione/libretto di circolazione). Nel caso in cui nella denominazione ufficiale di un certo modello non sia contenuta l'indicazione della cilindrata, questa è determinata mediante l'arrotondamento per eccesso (unità decimali da 51 a 99 c.c.) o per difetto (unità decimali da 1 a 50 c.c. compreso) alla centinaia più vicina al valore effettivo risultante dai sopra indicati documenti.

ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

Il veicolo offerto dovrà rispettare le norme europee e le norme di legge e i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 258 del 30 Aprile 1992 e del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 Settembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni operate sino alla pubblicazione del bando.

I veicoli dovranno inoltre rispettare i requisiti tecnici richiesti nel presente capitolato e quanto altro ritenuto necessario a garantire sia la funzionalità dei veicoli, sia la sicurezza ed il comfort dei viaggiatori e dell'autista.

Il motore endotermico dovrà avere livelli di emissioni di gas inquinanti allo scarico conformi a quanto previsto nelle norme EURO 4 o migliorative (in conformità alla direttiva 1999/96 CE del 13 Dicembre 1999 e successive modificazioni)

Tutti i materiali utilizzati sul veicolo dovranno essere privi di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20 Febbraio 1996 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in modo particolare non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Gli autoveicoli dovranno essere coperti da garanzia del produttore, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di fabbricazione, malfunzionamenti, vizi occulti e palesi, o altre inadempienze.

ART. 4 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dalla Direzione Affari Generali della Regione del Veneto, attraverso la quale l'Amministrazione effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni relative al contratto in parola.

A tal fine l'Appaltatore indicherà all'Amministrazione il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini ed ogni comunicazione relativi al rapporto contrattuale.

**ART. 5 CONSEGNA DEI VEICOLI**

La consegna degli autoveicoli dovrà avvenire presso la sede dell'Autorimessa Regionale, Via Porto di Cavergnago 8, Venezia-Mestre (Ve) o altro sito che verrà indicato, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni dalla data di ricezione della notifica di avvenuta aggiudicazione.

La data di consegna dovrà essere comunicata all'Amministrazione con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo alla messa a disposizione dei veicoli. La consegna dovrà avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

Ad attestazione dell'avvenuta consegna verrà redatto un verbale di consegna il quale dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 6 DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

Il contratto ha durata di anni 2 (due) con decorrenza dal giorno successivo alla data di consegna dell'ultimo veicolo.

E' facoltà dell'Amministrazione comunicare per iscritto entro 30 (trenta) giorni solari di anticipo rispetto la scadenza del contratto in essere, la proroga del termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza contrattuale. Per tale periodo di proroga l'Amministrazione corrisponderà il medesimo canone offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 7 RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete di Punti di Assistenza con essa convenzionati su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, nel territorio della Regione Veneto, presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento che si renda necessario.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire, in ciascun capoluogo di Provincia della Regione Veneto e nella città di Roma, almeno un Punto di Assistenza in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto e lavori di carrozzeria. Tali punti di assistenza dovranno essere convenzionati con l'Appaltatore e dovranno, comunque, assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli autoveicoli stessi.

Di tutti i Punti di Assistenza citati dovranno essere forniti, in sede di offerta tecnica, gli estremi identificativi completi. Qualora l'Appaltatore disponga di un numero di Punti di assistenza superiore a quelli minimi richiesti, la migliore capillarità della rete assistenziale verrà valutata come caratteristica migliorativa nel punteggio tecnico, così come previsto del disciplinare di gara.

I Punti di Assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico dei veicoli per tutti gli interventi previsti nel presente capitolato e da tutta la documentazione di gara.

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta tecnica, l'Appaltatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, impegnarsi a ripristinare il numero. Resta inteso che i Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti.

**ART. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI**

L'Amministrazione dichiara sin da ora di attenersi ai punti di seguito specificati ed indicati per quanto attiene l'uso dei singoli autoveicoli oggetto del contratto:

- a) gli autoveicoli saranno condotti sempre con la diligenza del “buon padre di famiglia”;
- b) gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada assumendosi l'Amministrazione qualsivoglia conseguenza per eventuali infrazioni;
- c) lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione avvisare tempestivamente l'impresa in caso di guasto o malfunzionamento.
- d) eventuali multe notificate all'impresa non saranno da questa pagate ma saranno trasmesse all'Amministrazione che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando l'impresa da qualsiasi incombenza in tal senso.
- e) gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altri autoveicoli o per percorsi fuori strada.
- f) l'Amministrazione non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte di alcun genere senza espressa autorizzazione dell'impresa.
- g) L'Amministrazione sarà custode del veicolo, assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso.
- h) L'Amministrazione si obbliga ad osservare tutte le istruzioni del “manuale operativo” in dotazione su ciascun veicolo in noleggio.
- i) In caso di furto l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria ed a farsi rilasciare copia di resa denuncia, da inviare entro 72 (settantadue) ore all'Appaltatore, unitamente alle chiavi in dotazione (comprese le eventuali chiavi master per la duplicazione e/o documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali di emergenza) e al telecomando antifurto del veicolo. Anche in furto parziale o atto vandalico dovrà essere presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria con trasmissione della copia all'Appaltatore con le stesse modalità di cui sopra.
- j) In caso di incidente l'Amministrazione trasmetterà il modulo CID o la dichiarazione di incidente all'Appaltatore entro 72 (settantadue) ore dall'accadimento.
- k) L'Amministrazione curerà che i soggetti ai quali è affidata la guida dei veicoli noleggiati siano in possesso della patente di guida prevista dalle norme vigenti; il conducente dovrà inoltre essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato.
- l) L'Amministrazione si impegna a rispettare ed a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel manuale “d'uso e manutenzione”, usufruendo dei Punti di Assistenza indicati dall'Appaltatore.

**ART. 9 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Sono a carico dell'Appaltatore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio senza che, al riguardo agli stessi, l'Appaltatore possa reclamare alcunché nei confronti dell'Amministrazione.

Ai fini del presente Capitolato si intendono:

- a) per "controlli periodici" tutti i controlli e i test periodici, previsti dal programma di manutenzione per ciascun veicolo, prescritti dalla legge o dal presente Capitolato nonché quelli necessari secondo le indicazioni del costruttore e rilevabili dal "manuale d'uso e di manutenzione" in dotazione al veicolo; rientrano nella definizione di "controlli periodici" anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (cd. tagliandi).
- b) per "manutenzione ordinaria" l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e quello di climatizzazione) nonché la messa a punto ed alla sostituzione di parti e/o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi dovranno avvenire nel numero e con la frequenza previsti dal costruttore e rilevabili dal "manuale d'uso e di manutenzione" del veicolo;
- c) per "manutenzione straordinaria" l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione ed al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logore o difettose; rientrano nella definizione di "manutenzione straordinaria" anche gli interventi che si rendano necessari a seguito di sinistri.

I ricambi e gli accessori installati sugli autoveicoli dovranno essere quelli originali, prescritti ed approvati dall'impresa costruttrice.

L'Appaltatore, nei casi di interventi di cui ai punti a) e b), si impegna a far effettuare gli interventi entro le 12 ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) all'ora di consegna presso il centro di servizio purché l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per il punto c) vale lo stesso impegno temporale, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso.

La manutenzione dell'autoveicolo nel suo insieme sarà quindi totalmente a carico dell'Appaltatore fatto salvo quanto segue che sarà a carico dell'Amministrazione:

- rabbocco olio e liquidi effettuati di fuori della rete dei centri di servizio dell'Appaltatore;
- riparazione forature effettuate al di fuori della rete dei centri di servizio dell'Appaltatore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- carburante;
- lavaggio interni ed esterno.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con l'Appaltatore l'Amministrazione potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità del veicolo con esclusione del rabbocco liquidi), in località o orari in cui non sia possibile usufruire dei centri di servizio dell'Appaltatore, fino ad un ammontare di € 150,00= (centocinquanta), I.V.A.



esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione sarà rimborsata dall'Appaltatore a presentazione di fattura, intestata all'Appaltatore stesso, da inviare entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione.

I servizi di manutenzione descritti nel presente articolo dovranno essere garantiti, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi CEE), Svizzera inclusa, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. In questi casi sarà discrezione dell'Appaltatore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

ART 10 PNEUMATICI

L'Appaltatore si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento del chilometraggio previsto dal "manuale d'uso e di manutenzione" del veicolo con altrettanti di primarie marche e della stessa misura di quelli originali.

E' altresì a carico dell'Appaltatore la sostituzione dei pneumatici anche prima del raggiungimento del chilometraggio previsto dal "manuale d'uso e di manutenzione" del veicolo quando i pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l'uso del veicolo. Se si rendesse necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituiti entrambi.

Qualora l'Amministrazione avesse necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli all'Appaltatore che sarà tenuto a fornirli previo accordo con l'Amministrazione con costi e modalità in linea con le migliori condizioni di mercato che saranno remunerati a parte.

ART. 11 RIPARAZIONI DI CARROZZERIA

L'Appaltatore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ed ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad esempio serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, ecc., sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'autoveicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate dell'Appaltatore (Punti di Assistenza), a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa all'Amministrazione ed ai conducenti da questa delegati, dovuti ad interventi male effettuati che rendono insicuro l'uso del veicolo.

Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi CEE), Svizzera inclusa, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. In questi casi sarà discrezione dell'Appaltatore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

**ART. 12 AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO**

Il noleggio prevede che l'Appaltatore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, entro 36 ore lavorative dalla richiesta e compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, nei seguenti casi:

- a) furto dell'autoveicolo noleggiato;
- b) danno grave dell'autoveicolo non riparabile a giudizio dell'Appaltatore;
- c) riparazione per la quale sia previsto un periodo di fermo tecnico eccedente n. 2 (due) giorni naturali e consecutivi;
- d) riparazione dell'autoveicolo effettuata in modo non idoneo all'uso.

La riconsegna da parte dell'Amministrazione del veicolo avuto in sostituzione dovrà avvenire, nei casi di cui ai punti a) e b) del comma precedente, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e comunque non prima della consegna del veicolo definitivamente sostitutivo.

L'Amministrazione potrà trattenere l'autoveicolo ricevuto in sostituzione, nel caso previsto al punto c) del primo comma del presente articolo, fino al ripristino della vettura da riparare e riconsegnarla entro ore 8 (otto) lavorative successive alla conferma dell'avvenuta riparazione comunicata dal centro di servizio all'Amministrazione.

Nell'ipotesi di cui al punto d) del primo comma del presente articolo, l'Amministrazione tratterà il veicolo sostitutivo fino a quando l'Appaltatore non abbia provveduto alternativamente o alla restituzione dell'autovettura opportunamente riparata, o alla sostituzione definitiva dell'autovettura dichiarata non riparabile.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo (della stessa categoria di quella oggetto di sostituzione, anche se di marca diversa) dovranno avvenire presso un Punto di Assistenza indicato dall'Appaltatore.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni (manutenzione, ecc.) del presente capitolato relativo agli autoveicoli noleggiati.

Potendo trattarsi di veicoli reperiti eventualmente presso società di noleggio, questi potranno avere dotazioni accessorie diverse e dei massimali assicurativi diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione acconsente a quanto sopra purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso l'Appaltatore garantisce che i veicoli dati in sostituzione avranno la medesima tipologia assicurativa senza franchigia, prevista per il veicolo ordinato dall'Amministrazione.

La mancata messa a disposizione del veicolo sostitutivo, anche se non imputabile all'Appaltatore, comporta l'applicazione della clausola penale prevista dall'art. 22 del presente Capitolato.

ART. 13 SOSTITUZIONE A CARATTERE DEFINITIVO DEL VEICOLO

L'Appaltatore provvederà alla definitiva sostituzione del veicolo nel caso di furto totale dello stesso o impossibilità di riparazione a seguito di incidente, con altro di pari marca e modello, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di non riparabilità resa dall'Appaltatore o dalla formale



comunicazione effettuata dall'Amministrazione, concernente l'avvenuto furto. Nell'arco di 60 giorni l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire il veicolo sostitutivo di cui al precedente art. 12.

ART. 14 SOCCORSO STRADALE

Dovrà essere attivato un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni:

- fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino a un centro di servizio ove il veicolo possa essere riparato oppure possa fruire di piccoli interventi risolutivi in loco (depannage);
- l'organizzazione di assistenza, in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, dovrà assistere il conducente e i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Punto di Assistenza dell'Appaltatore più vicino, acquisire il veicolo sostitutivo, reperire un albergo ecc.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente, previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 (tre) ore, salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Al conducente del veicolo potrà essere richiesta l'esibizione di tessere o di altri documenti di legittimazione; viene in ogni caso escluso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dall'Appaltatore.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello europeo (Paesi CEE), Svizzera inclusa.

ART. 15 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo con Compagnie assicurative di primaria importanza.

La copertura assicurativa dovrà escludere il pagamento di ogni tipo di franchigia.

L'Appaltatore dovrà fornire ciascun veicolo munito delle seguenti coperture assicurative:

1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a € 5.164.568,99=
2. Guasti accidentali (kasko);
3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dall'Appaltatore al momento della consegna, se comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti.
4. atti vandalici, rapina, rottura cristalli;
5. danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie



Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura assicurativa (contrassegno, certificato assicurativo, carta verde) l'Appaltatore si impegna a dotare ogni veicolo, all'atto della consegna, di tali documenti e a far giungere a domicilio dell'Amministrazione i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze giuridiche ed economiche per eventuali ritardi.

Resta inteso che le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche sul territorio dell'Unione Europea nonché della Svizzera e essere garantite per chiunque sia alla guida del veicolo.

ART. 16 INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

L'Amministrazione provvederà ad identificare il conducente responsabile delle sanzioni pecuniarie che siano state addebitate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada e lo inviterà ad estinguere la relativa obbligazione o ad impugnare l'atto di accertamento nei modi di legge.

L'Appaltatore, per quanto al precedente comma, dovrà trasmettere tempestivamente all'Amministrazione gli atti di accertamento che gli siano stati notificati con riferimento agli autoveicoli oggetto del noleggio.

ART. 17 ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONE DEL CANONE

Il canone offerto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di noleggio e non sarà dunque riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso.

L'adeguamento del canone in corso di contratto sarà previsto, a partire dal secondo anno di durata contrattuale, solo per fatti al di fuori della capacità di intervento dell'Appaltatore, come aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzioni di tributi o di altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi all'utilizzo dei veicoli (esempio: una tantum), comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni su organi di stampa governativi (Gazzetta Ufficiale).

Tali aumenti dovranno essere commisurati agli aumenti effettivamente intervenuti e comunicati all'Amministrazione in anticipo rispetto alla loro fatturazione.

ART. 18 ECCEDENZE CHILOMETRICHE

L'Appaltatore, alla scadenza del contratto, addebiterà o rimborserà all'Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto per ciascun veicolo (60.000 Km./anno), utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$$P = (0,20 \times \text{canone} \times n) / \text{Km.}$$

Ove:

P = costo per ogni chilometro in eccesso o in difetto

0,20 = coefficiente di abbattimento;



canone = canone di noleggio mensile (I.V.A. esclusa);

n = durata del noleggio espressa in mesi;

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo unitario; il rimborso per le percorrenze chilometriche inferiori avverrà per il 70% dell'importo unitario.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo della detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

ART. 19 RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'Amministrazione si impegna, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, a riconsegnare gli autoveicoli presso la sede originaria di consegna e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.

Al ritiro dei veicoli dovrà essere redatto un verbale di ritiro il quale, opportunamente datato, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e nel quale dovranno essere annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o meccanica.

Per normale stato di usura si intende l'appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra "normale stato di usura" e "danno".

NORMALE STATO DI USURA	DANNO
Vernice opacizzata	Ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta	Guarnizioni tagliate o rinsecchite
Selleria lisa	Selleria interna tagliata
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzavetro, apertura porte, interruttori ed organi di uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota ossidati	Cerchi ruota deformati

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati



all'Amministrazione previa dichiarazione di congruità di quest'ultima, mediante rifatturazione e salvo una franchigia di € 250,00 + Iva per veicolo.

ART. 20 PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione di fatture a norma di legge con cadenza mensile a partire dal mese successivo a quello di consegna degli autoveicoli.

Le fatture dovranno chiaramente indicare la tipologia dei veicoli noleggiati, il loro numero di targa ed il mese di riferimento.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito entro 90 (novanta) giorni dalla data ricevimento delle stesse, subordinatamente alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le fatture dovranno sempre riportare le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario.

ART.21 CLAUSOLA PENALE – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei veicoli, anche se imputabile a terzi, rispetto alla data di consegna di cui al precedente art. 5 del presente capitolato l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun veicolo ordinato e non ancora consegnato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, anche se imputabile a terzi, del veicolo sostitutivo entro i termini indicati all'art. 12, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni dodici ore di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancata prestazione del servizio di soccorso stradale nei termini previsti dall'art. 14 l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre all'addebito delle spese dirette e connesse sostenute dall'Amministrazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi saranno contestati dall'Amministrazione all'Appaltatore per iscritto a mezzo raccomandata A.R.. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali sopra indicate, a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dall'Appaltatore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 13 del disciplinare di gara, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

**ART. 22 - CLAUSOLE RISOLUTIVE**

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, il fornitore prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal presente Capitolato.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte del fornitore, di lettera raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al precedente articolo 23 ed all'esecuzione in danno della fornitura, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto.

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all'imposta dell'I.V.A. il relativo contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 – II° comma – del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 16/16

Ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla privacy” si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione Regionale esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.